

(N. 1273)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 luglio 1950 (V. Stampato N. 1451)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti
per invenzioni industriali.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

La durata dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10 giugno 1940, appartenenti anche in virtù di atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, a persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalità italiana, può essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o i loro aventi causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra.

Il prolungamento di durata è accordato per annate intere, e non può eccedere il periodo massimo di cinque anni.

Esso è calcolato tenendo conto del periodo di tempo durante il quale l'attuazione è stata sospesa e dei risultati della utilizzazione del brevetto se la sospensione non è stata totale.

Art. 2.

Le domande per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo, corredate dei documenti necessari per la dimostrazione della mancata o della parziale utilizzazione del brevetto per cause connesse con lo stato di guerra, debbono essere presentate all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande suddette provvede la Commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.

Art. 3.

Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore o per i quali non risultino adempiute le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data.

Art. 4.

Per il prolungamento di durata di validità non è dovuto il pagamento di annualità di tasse.

La domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di lire duemila.

Art. 5.

I terzi che, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validità del brevetto che viene prolungata, e fino alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano in buona fede attuato l'invenzione oggetto del brevetto, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato nei limiti dello stesso.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili agli stranieri a condizioni di reciprocità.

p: Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.